



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE URBANISTICA

SETTORE SISTEMA INFORMATIVO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

**Responsabile di settore Marco CARLETTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8659 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 8638 - Data adozione: 09/05/2022**

Oggetto: Conferenza paesaggistica, ai sensi degli articoli, 31 della l.r. n. 65/2014 e 21 della "Disciplina di Piano" del PIT/PPR, relativa al Piano Operativo del comune di Buggiano. Presa atto dell'esito finale della verifica di conformazione al PIT/PPR dell'atto di governo del territorio, propedeutica alla pubblicazione sul B.U.R.T..

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/05/2022

Numero interno di proposta: 2022AD009937

## Il Dirigente

Richiamato il decreto dirigenziale n.3014 del 23 febbraio 2022 con il quale è stato dato atto che, a seguito delle sedute della Conferenza paesaggistica del 16.11.2021, 21.12.2021 e 21.2.2022 il comune di Buggiano avrebbe potuto procedere all'approvazione del Piano Operativo dando conto di aver dato adeguata applicazione a quanto richiesto nel corso delle sedute della Conferenza paesaggistica;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 6 "Svolgimento della conferenza" comma 7 dell'accordo fra MIBACT (oggi MIC) e Regione toscana concluso ai sensi dell'articolo 31 comma 1 della l.r. n.65/2014 e dell'articolo 21 comma 3 della Disciplina di Piano di Indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT/PPR) (articoli 11 e 15 della L. n. 241/1990) sottoscritto in data 17 maggio 2018:

-la Regione Toscana successivamente al ricevimento dell'atto di definitiva approvazione dello strumento di pianificazione territoriale o urbanistica prima della sua pubblicazione sul BURT convoca nuovamente la Conferenza paesaggistica;

- l'amministrazione procedente dovrà trasmettere tali atti di approvazione oltreché ai soggetti di cui all'articolo 8 della l.r. n.65/2014 e nell'ambito del procedimento urbanistico di cui all'articolo 20 della medesima, anche al Segretariato regionale del MiBact e alla competente Sovrintendenza, dando conto di aver dato adeguata applicazione a quanto richiesto nel corso della Conferenza paesaggistica;

Considerato che:

- in data 19.3.2022 il Comune di Buggiano ha approvato con deliberazione consiliare n. 3 il Piano Operativo ai sensi dell'articolo 19 della l.r. n.65/2014;

- ha trasmesso la medesima deliberazione unitamente agli elaborati del piano in oggetto così come modificati a seguito degli esiti delle precedenti sedute della Conferenza Paesaggistica alla Regione, agli Organi ministeriali competenti e alla Provincia chiedendo la convocazione della Conferenza paesaggistica ai fini della conclusione del procedimento di conformazione del Piano Operativo con nota datata 6.4.2022 protocollo n. 144499 ;

Dato atto che, la Regione ha convocato con una prima nota, protocollo n. 153058 del 12.04.2022, successivamente modificata con le note, protocollo n.158954 del 15.04.2022, protocollo n.161871 del 20.04.2022 e protocollo n.166967 del 22.4.2022, la seduta della Conferenza paesaggistica conclusiva successiva all'approvazione del Piano Operativo di Buggiano, per la data del 4 maggio 2022;

Considerato che la Conferenza paesaggistica conclusiva sopra richiamata si è tenuta in modalità telematica nella seduta del 4 maggio 2022, il cui verbale è acquisito agli atti dell'ufficio ed inoltrato in data 5.5.2022 con protocollo n. 183177;

Dato atto che la Conferenza paesaggistica, sulla base della documentazione agli atti prodotta dal comune, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Regione e dagli organi ministeriali competenti e all'esito delle valutazioni delle precedenti sedute, ha espresso parere positivo in merito alla conformazione del Piano Operativo approvato con D.C.C. n. 3 del 19.03.2022, ai sensi dell'articolo 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, con le seguenti condizioni relative agli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 :

- per le previsioni da attuarsi attraverso Piani Attuativi, la verifica della progettazione, in scala adeguata, sarà effettuata ai sensi dell'articolo 23 comma 3, della "Disciplina di Piano del PIT/PPR";  
- nell'ambito del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 146 del "Codice", continuerà ad avere natura obbligatoria e vincolante il parere della Soprintendenza relativo ai singoli interventi

previsti nei Piani Attuativi e agli interventi non normati nelle NTA alla scala di dettaglio, da eseguire su immobili e aree tutelate paesaggisticamente in base al “Codice” e al PIT/PPR;

Richiamato il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” ed in particolare l’articolo 7bis comma 3 dello stesso;

#### DECRETA

1. Di dare atto che, la Conferenza paesaggistica di cui all'articolo 21 della “Disciplina di Piano” del PIT/PPR e all’articolo 31 della l.r. n.65/2014, tenutasi in modalità telematica nella seduta del 4 maggio 2022 fra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Firenze, Pistoia e Prato ed alla presenza, senza diritto di voto, del Comune di Buggiano e della provincia di Pistoia per la conformazione al PIT/PPR del Piano Operativo del comune di Buggiano, approvato con Deliberazione consiliare n. 3 del 19.03.2022, ha terminato i lavori esprimendo parere positivo in merito alla conformazione del medesimo, ai sensi dell'articolo 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, con le seguenti condizioni relative agli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004:

- per le previsioni da attuarsi attraverso Piani Attuativi, la verifica della progettazione, in scala adeguata, sarà effettuata ai sensi dell'articolo 23 comma 3, della “Disciplina di Piano del PIT/PPR”;
- nell’ambito del procedimento autorizzatorio di cui all’articolo 146 del “Codice”, continuerà ad avere natura obbligatoria e vincolante il parere della Soprintendenza relativo ai singoli interventi previsti nei Piani Attuativi e agli interventi non normati nelle NTA alla scala di dettaglio, da eseguire su immobili e aree tutelate paesaggisticamente in base al “Codice” e al PIT/PPR;

2. Di dare atto che, per quanto detto al punto 1), si potrà procedere con gli atti conseguenti e successivi;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel proprio sito istituzionale ai sensi dell’articolo 7bis comma 3 del Dlgs. n. 33/2013.

Il Dirigente

# **CERTIFICAZIONE**